

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 60**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 4 settembre 2006 è stata presentata istanza di conciliazione, a cura della società **BRESCIA CALCIO S.p.A.** nei confronti di:

**F.I.G.C.  
JUVENTUS F.C. S.p.A.**

– Oggetto:

A seguito dei noti procedimenti disciplinari celebrati innanzi alla C.A.F. e alla Corte Federale, quest'ultima, con sentenza del 4.08.2006, di cui al C.U. n. 2/Cf, ha acclarato la responsabilità diretta della Juventus ex artt. 2 e 6 C.G.S., confermando le sanzioni comminate in primo grado, della revoca dello scudetto per la stagione sportiva 2004/2005, la non assegnazione del titolo di Campione d'Italia 2005/2006, la retrocessione all'ultimo posto in classifica e la penalizzazione del prossimo Campionato, oltre alla squalifica per 3 gare del campo di gara e l'ammenda di €. 80.000.

La ricorrente, in conseguenza degli illeciti accertati, ha richiesto alla F.I.G.C. in data 8 agosto 2006, l'inserimento nel Campionato di calcio Serie A per la stagione sportiva 2006/2007, quale risarcimento in forma specifica per violazione dell'obbligo di garanzia statutariamente contemplato.

La richiesta di ripescaggio veniva disattesa dalla F.I.G.C..

In conseguenza degli illeciti commessi dalla Juventus F.C. S.p.A. e della concorrente responsabilità della F.I.G.C. a titolo commissivo e omissivo, scaturisce il diritto del Brescia Calcio S.p.A. ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche a seguito della mancata riammissione al Campionato di Serie A, per la stagione sportiva 2006/2007.

– Pretese:

Condanna della F.I.G.C. e della Juventus F.C. S.p.A. al risarcimento dei danni nella misura di €. 15.000.000,00 in relazione alla mancata riammissione al Campionato 2006/2007 e di €. 15.000.000,00 in relazione alla retrocessione in Serie B della ricorrente al termine del Campionato 2004/2005.

Si rende noto che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI ha fissato il giorno 11 settembre 2006, ore 12.00, quale termine perentorio entro il quale un terzo che abbia un interesse individuale o diretto nella controversia possa proporre, ai sensi dell'art. 5.10 del Regolamento della Camera, motivata istanza di intervento nel procedimento in premessa.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 SETTEMBRE 2006**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Guido Rossi